



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

## **PROPOSTE IN TEMA DI PUBBLICAZIONI «OPEN ACCESS»**

Documento di lavoro del Consiglio Universitario Nazionale (8 ottobre 2013)

*Materiali*

**1.RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012 /417/UE)** in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 luglio 2012.

**2.Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, HORIZON 2020 ITALIA (Marzo 2013)**

*«In considerazione del target indicato nella Raccomandazione della Commissione: rendere liberamente accessibile, entro il 2016, il 60% delle pubblicazioni realizzate come output di progetti finanziati con fondi pubblici europei, HIT 2020 si propone di perseguire un risultato almeno di pari livello, relativamente ai risultati della ricerca finanziata con il Programma Quadro nazionale. Per raggiungere l'obiettivo, le pubblicazioni finanziate dai fondi di HIT 2020 saranno rese accessibili secondo una delle due modalità previste dalla Raccomandazione europea:*

*- immediatamente, da parte dell'editore che li pubblicherà online ('via aurea'), con la possibilità di indicare i costi di pubblicazione tra quelli eleggibili per il finanziamento della ricerca;*  
*- al più tardi 6 mesi (12 per gli articoli nell'area delle scienze sociali ed umane) dopo la pubblicazione ('via verde'), anche tramite l'auto-archiviazione da parte dei ricercatori stessi». (cfr. documento HIT2020, p. 56).*

**3.Legge 7 ottobre 2013, n. 112, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (Gazzetta Ufficiale n.236 del 8 ottobre 2013. Entrata in vigore 9 ottobre 2013).**

**Art.4, commi 2, 3 e 4 (testo coordinato)**

*«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano*

*almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:*

*a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;*

*b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.*

*2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;*

*3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica*

*4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»*

#### **4.NORMA TEDESCA in materia di Open Access (nell'ambito della legge sul diritto d'autore, marzo 2013)**

*§38 (4 )«Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierten Lehr- und Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung ist unwirksam.»*

*«L'autore di un contributo scientifico che è stato prodotto nel contesto di una ricerca finanziata almeno per metà con fondi pubblici ed è stato pubblicato in un periodico pubblicato almeno due volte all'anno, anche se ha concesso all'editore o alla casa editrice un diritto esclusivo di utilizzo, ha il diritto di rendere disponibile (il contributo) al pubblico, dopo la scadenza di dodici mesi dalla data della prima pubblicazione nella versione manoscritta accettata, purché ciò non abbia finalità commerciali. La fonte della prima pubblicazione deve essere indicata. Un accordo derogatorio a svantaggio dei diritti dell'autore non è valido» (traduzione del Consiglio Universitario Nazionale)*

## COMMENTI E PROPOSTE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

La disciplina delle pubblicazioni Open Access (da ora, OA) introdotta, nel nostro ordinamento, con l'art.4, commi 2, 3 e 4 della l. 7 ottobre 2013, n.212, non appare in linea con la Raccomandazione della Commissione Europea, integralmente recepita nel documento MIUR Horizon 2020 Italia che, in riferimento alla «via verde» indica tempi di cd. *embargo* di sei mesi (estesi a dodici per le scienze sociali e umane), e risulta ancor più restrittiva di quanto già previsto e concesso dai grandi editori scientifici internazionali.

La «via verde» all'OA ( art.4, comma 2 lett. b)) sembra oggi sostanzialmente percorribile<sup>1 2</sup>. La via verde però dovrebbe, in prospettiva, allinearsi al modello tedesco sia per quanto riguarda le scadenze sia per gli aspetti normativi (nullità degli accordi derogatori, fatta salva la necessità di valutare gli effetti internazionali di tale norma).

Alla luce delle attuali *policies* finanziarie dei maggiori editori scientifici, inclusi gli editori di importanti riviste OA, la «via aurea» (art.4, comma 2 lett. a)) risulta oggi largamente impraticabile a livello individuale, in quanto troppo onerosa per gli autori e per le strutture di ricerca cui essi fanno riferimento per i finanziamenti.

Potrebbe tuttavia esistere ampio spazio per una rinegoziazione collettiva degli oneri legati alla richiesta di pubblicazione OA e dei relativi vincoli di legge («accesso libero» diritti di riutilizzo), se la negoziazione con gli editori, anche internazionali, fosse gestita al più alto livello istituzionale (MIUR, CRUI, EPR), con la capacità contrattuale derivante dal rappresentare tutta la ricerca pubblica italiana.

Le «strategie coordinate» cui fa riferimento l'art.4 della l. n.112/2013 nel comma 2-*bis*, anche nel caso in cui fossero contemplate forme di sussidiarietà tra MIUR e altri soggetti istituzionali, dovrebbero comunque prevedere una perfetta integrazione con l'ANPRRePS, (Anagrafe Nazionale dei Professori e del Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche di cui alla l. n.1/2009) onde evitare una duplicazione di sforzi e di costi.

Rimane aperto il tema delle monografie, su cui occorrerà un approfondimento.

---

<sup>1</sup> Le analisi riportate nel progetto SHERPA/RoMEO [<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>] mostrano come il 70% degli editori internazionali censiti consenta già forme di archiviazione green road.

<sup>2</sup> Cfr. Copyright Transfer Statement di Springer: «*An author may self-archive an author-created version of his/her article on his/her own website and/or the repository of Author's department or faculty. Author may also deposit this version on his/her funder's or funder's designated repository at the funder's request or as a result of a legal obligation, provided it is not made publicly available until 12 months after official publication by Springer. He/she may not use the publisher's PDF version, which is posted on <http://link.springer.com>, for the purpose of self-archiving or deposit. Furthermore, Author may only post his/her own version, provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on Springer's website. The link must be accompanied by the following text: 'The final publication is available at <http://link.springer.com>'*»